

TI_GERICHTE 53.2000.3 vom 11. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2000.3

FR: TI_GERICHTE 53.2000.3 du 11 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 53.2000.3 del 11 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 19

R 1942), ovvero da un atto mediante il quale l'ente pubblico ha conferito al de cuius un diritto esclusivo su una determinata porzione di terreno di un bene amministrativo (DTF 113 Ia 357). Oltre a concernere gli obblighi ed i diritti derivanti dall'atto di concessione, la contestazione ha rilevanza patrimoniale. La questione relativa alla durata della concessione è infatti correlata alla tassa che dovrebbe essere pagata nel caso in cui venisse ammessa la scadenza del diritto d'uso e di godimento. L'atto di ricorso, inoltrato dalla comparente al Consiglio di Stato e da quest'ultimo trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo, è pertanto ricevibile in ordine come petizione. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAm). 2. 2.1. Le concessioni sono atti d'imperio unilaterali, il cui contenuto può essere liberamente concordato nei limiti del diritto pubblico imperativo. Esse sono quindi negozi giuridici costituiti da elementi caratteristici delle decisioni e da clausole di natura contrattuale (DTF 109 II 77; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 46 B IV a). Le concessioni conferiscono al concessionario determinati diritti. In linea di massima, sono detti acquisiti i diritti che non si fondano su una norma generale astratta, ma sono riconducibili alla libera contrattazione delle parti e costituiscono parte essenziale del rapporto, in quanto necessari per mettere il concessionario in grado di determinarsi in merito alla sua accettazione (ZBI 1985, 498 seg.). I diritti acquisiti sono tutelati, a seconda dei casi, dalla garanzia costituzionale della proprietà o dal principio della buona fede. Non sono quindi intangibili, ma possono essere limitati o soppressi mediante provvedimenti fondati su una base legale, rispondenti un interesse pubblico e conformi al principio di proporzionalità, dietro versamento di piena indennità (Rhinow Krähenmann, op. cit., N. 122 III). 2.2. Le concessioni non sfuggono all'evoluzione delle leggi sulle quali si fondano. Nella misura in cui concernono le parti non convenzionali del rapporto di concessione, le modifiche della legge possono dar luogo ad adattamenti delle parti di carattere decisionale. A tal fine, devono di principio essere dati i presupposti della revoca delle decisioni amministrative. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo deve quindi prevalere sull'interesse alla sicurezza del diritto del concessionario (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N 45 B II a e 41 B II). 2.3. Le concessioni per la formazione di tombe private all'interno di cimiteri pubblici conferiscono al concessionario un diritto d'uso esclusivo su una determinata porzione del relativo bene pubblico per un periodo di tempo, che può essere determinato direttamente dalla legge o stabilito mediante convenzione. Ipotesi, quest'ultima, che permette di ravvisare un diritto acquisito nella durata della concessione. 3. 3.1. Nell'evenienza

concreta, il 9 agosto 1958 il municipio _____ ha accordato al defunto _____ la particella n. _____ del cimitero “in godimento perpetuo” . La durata della concessione si fondava sull’art. 22 R 1941, che dichiarava espressamente perpetuo il diritto d’uso esclusivo concesso ai privati per la costruzione di tombe di famiglia, senza riservare spazio alla libera contrattazione delle parti. Scaturendo la durata della concessione in esame da una norma di carattere generale ed astratta, quest’aspetto del rapporto giuridico non è di natura convenzionale. Contrariamente a quanto assume la comunione ereditaria comparente, non può pertanto esservi ravvisato alcun diritto acquisito. 3.2. Essendo riconducibile ad una decisione e non ad una pattuizione fra le parti, la durata della concessione non è di principio al riparo dalle modifiche della legge su cui si fonda. Un adattamento dell’aspetto decisionale del rapporto di concessione, volto a conformarne la durata al nuovo diritto, entra tuttavia in considerazione soltanto nella misura in cui sono dati i presupposti della revoca delle decisioni amministrative. L’assoggettamento della concessione al limite di durata introdotto dai nuovi regolamenti del cimitero può, in particolare, essere ammesso soltanto se l’interesse alla corretta attuazione del diritto oggettivo prevale sull’interesse del concessionario alla sicurezza del diritto. 3.3. La limitazione della durata delle concessioni per le tombe di famiglia è stata introdotta dall’art. 24 del regolamento per il cimitero comunale (R 1981) del 13 marzo 1981, che l’ha fissata a 40 anni dalla prima inumazione, con possibilità di rinnovo. La norma non precisava se anche le concessioni perpetue accordate in precedenza ricadessero sotto questo limite. Considerato che la durata delle concessioni era definita mediante decisione fondata sulla legge e non in via di pattuizione, il limite temporale avrebbe di per sé potuto essere applicato anche alle vecchie concessioni mediante l’adozione di provvedimenti volti ad adattare tale aspetto del rapporto al nuovo diritto. L’art. 33 R 1981 ha tuttavia stabilito che le disposizioni del vecchio regolamento disciplinanti le concessioni di durata illimitata rimanessero ulteriormente in vigore. Ha quindi escluso la possibilità di assoggettare le concessioni accordate sino a quel momento al limite introdotto dall’art. 24 R 1981. La tutela dei diritti dei vecchi concessionari, sancita dall’art. 33 R 1981, è tuttavia venuta a cadere con l’entrata in vigore dell’attuale regolamento, che all’art. 27 ha integralmente ripreso il limite di durata introdotto dall’art. 24 R 1981, abrogando il vecchio regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile. L’attuale regolamento ha quindi reso possibile l’assoggettamento delle vecchie concessioni al nuovo diritto. Resta da verificare se l’interesse generale all’attuazione del diritto oggettivo prevalga sull’interesse della beneficiaria della concessione alla sicurezza del diritto. 3.4. L’ordinamento giuridico esclude in linea di massima la perpetuità dei rapporti giuridici bilaterali (DTF 113 II 209; RDAT 1995 II n. 11 pag. 32 consid. 3 b e rimandi). Nel caso di concessioni d’uso esclusivo di beni pubblici essa si tradurrebbe, infatti, nell’alienazione dell’oggetto. Conclusione, questa, che appare incompatibile con la natura giuridica del bene. Per principio, non si può quindi negare l’esigenza di limitare la durata di tali rapporti. Nemmeno la comunione ereditaria qui comparente pretende, del resto, che la concessione in esame abbia accordato al defunto _____ un diritto eterno ed intangibile sull’appezzamento di terreno messogli a disposizione dal comune per la costruzione di una tomba di famiglia. Orbene, nelle circostanze concrete, non appare fuori luogo considerare l’interesse all’attuazione del nuovo diritto più importante dell’interesse della comunione ereditaria qui comparente al mantenimento di un discutibile diritto perpetuo sul terreno concessole in uso esclusivo. Tenuto conto della possibilità di rinnovo, la ponderazione degli interessi contrapposti che ha indotto il municipio ad assoggettare la concessione in esame al limite temporale

introdotto dall'art. 27 R 1998 resiste alla critica. Invano si richiama l'attrice alla DTF 113 Ia 357. Pur presentando analogie, quel caso si distingue infatti nettamente dalla vertenza in esame, perché la durata della concessione non era definita dalla legge. Essendo in discussione un aspetto che poteva essere definito mediante accordo delle parti, controversa in quella fattispecie era pertanto l'estensione di un diritto acquisito e non l'adattamento al nuovo diritto di una clausola della concessione stabilita mediante decisione. Né l'assoggettamento della concessione in esame al limite temporale introdotto dall'art. 27 R 1981 appare lesivo del principio di proporzionalità. Contrariamente a quanto assume la comunione ereditaria comparente, tale principio non esclude affatto la possibilità di limitare la durata delle concessioni stipulate in perpetuo a meno di cent'anni. Considerata la possibilità di rinnovo, un limite di durata di 40 anni, specialmente se rapportato alla tassa di concessione (fr. 270.-) pagata a suo tempo, appare peraltro del tutto ragionevole. A torto reputa infine l'attrice che l'applicazione del controverso limite temporale alle vecchie concessioni violi il principio della non retroattività delle leggi. L'adattamento al nuovo diritto delle decisioni che esplicano effetti duraturi costituisce infatti un caso di retroattività impropria ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Rhinow Krähenmann, op. cit., N 16 B III e 45 B II c). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, trattato come petizione, va quindi respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei membri della comunione ereditaria fu _____ e _____ in solido secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 22 Regolamento e tariffe del cimitero comunale di _____ del 1942; 3, 18, 28, 31, 71 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 600.-- sono poste a carico dei membri della comunione ereditaria fu _____ e _____ in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.